CAMERA DEI DEPUTATI N. 3254

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza

Seduta del 23 giugno 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La materia dello stato e quella dell'avanzamento degli ufficiali si presentano con vincolo di sì stretta connessione che non è possibile non adeguare i sistemi d'avanzamento alle norme giuridiche sullo stato.

Pertanto, allorché con le leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 12 novembre 1955, n. 1137, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate furono regolati integralmente con l'introduzione di nuovi istituti, fu ravvisata la necessità di estendere anche alla Guardia di finanza la nuova normativa.

A ciò provvide la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, che recepì integralmente le disposizioni sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito-Arma dei carabinieri contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 113.

La stessa legge 15 dicembre 1959, n. 1089 peraltro, nell'estendere al Corpo le norme stabilite in materia d'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalle successive modificazioni contenute nelle leggi 3 febbraio 1957, n. 34, 18 febbraio 1958, n. 160 e 27 febbraio 1958, n. 295, vi introdusse alcuni adattamenti che si sono, nel tempo, rivelati di natura tale da conferire al sistema dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo, sotto un'apparente analogia, una sostanziale diversità rispetto al sistema introdotto dalla citata legge 12 novembre 1955, n. 1137 nelle tre Forze armate.

Infatti, la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, mentre ha accolto le modalità di valutazione ed i criteri di severa selezione nell'avanzamento degli ufficiali introdotti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, non ha contestualmente recepito il principio dell'avanzamento normalizzato nei suoi istituti essenziali (numero fisso di promozioni annuali e correlative vacanze obbligatorie, posizione del soprannumero agli organici e successivo collocamento nella posizione di « a disposizione »). La mancata estensione di tali istituti, che conferiscono al sistema d'avanzamento introdotto dalle legge 12 novembre 1955, n. 1137 un'intrinseca coerenza che ne assicura la funzionalità, ha determinato gravi inconvenienti nel delicato meccanismo dell'avanzamento con la conseguenza di negative ripercussioni sul morale dei quadri.

Così, la mancata adozione del « soprannumero » e la conseguente, diversa disciplina dell'istituto dell'« a disposizione » (limitato, per la Guardia di finanza, con la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, ai soli ufficiali di grado superiore a quello di capitano giudicati non idonei all'avanzamento) hanno anche impe-

dito che gli ufficiali più anziani, dichiarati idonei al grado superiore, ma non iscritti in quadro d'avanzamento, beneficiassero dei particolari vantaggi connessi ai due istituti medesimi e da tempo attribuiti ai parigrado delle tre Forze Armate.

Ed ancora: l'inadeguato congegno della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, vincolante le promozioni al solo verificarsi di vacanze naturali, ha praticamente bloccato lo sviluppo di carriera degli ufficiali inferiori che – pur essendo entrati nell'Accademia in età molto giovane, attraverso un regolare concorso, ed in possesso di doti di apprezzabile valore – hanno a tutt'oggi prospettive di carriera limitatissime e comunque di gran lunga inferiori a quelle dei parigrado dell'Esercito.

In base alle considerazioni sopra esposte, si rende perciò indispensabile l'adozione anche per la Guardia di finanza del sistema di avanzamento normalizzato, e ciò non solo per l'esigenza di pervenire ad ordinamenti uniformi delle carriere di tutto il personale militare, ma anche e soprattutto per l'opportunità di contemperare realisticamente nella Guardia di finanza i due convergenti interessi della efficienza dei quadri e delle aspirazioni degli ufficiali.

La presente legge tende infatti:

ad assicurare possibilità di carriera ragionevoli (e comunque non dissimili da quelle offerte ai quadri delle Forze armate e di polizia) a tutti gli ufficiali i quali abbiano degnamente adempiuto alle funzioni del propro grado e diano affidamento di ben assolvere quelle del grado superiore;

a dare il modo agli elementi di provata capacità, che emergano per qualità complessive attraverso il vaglio d'una severa selezione, di pervenire ai gradi più alti della gerarchia.

Al conseguimento di questi obiettivi sembra appunto abbia risposto il sistema dell'avanzamento normalizzato, già adottato dalle tre Forze armate ed esteso con la legge 13 dicembre 1965, n. 1366, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Detto sistema, che s'intende ora recepire *in toto*, si basa sui seguenti criteri:

permanenza nel grado predeterminata nel numero di anni corrispondente alle esigenze d'un normale sviluppo di carriera;

avanzamento ad anzianità limitato ai gradi di tenente, capitano e di tenente colonnello e a scelta in tutti i rimanenti gradi, ammettendo annualmente alla valutazione percentuali fisse di ufficiali.

promozioni nei vari gradi stabilite in un numero fisso annuale in rapporto al volume organico di ciascun grado;

attivazione di un temporaneo « sopranumero agli organici » nei casi in cui per insufficienza di vacanze non sia possibile effettuare il numero predeterminato di promozioni e si debbano quindi formare le vacanze ulteriormente necessarie collocando provvisoriamente al di fuori degli orgacini un numero di ufficiali corrispondente a quello delle promozioni ancora da effettuare;

effettiva attivazione della posizione dell'« a disposizione » – prevista dalle legge di stato – nella quale l'ufficiale, pur continuando ad essere provvisto di impiego, viene tolto definitivamente dai quadri organici.

È stato, pertanto, predisposto l'unito schema di disegno di legge che – salvo pochissimi indispensabili adattamenti – realizza l'adeguamento delle norme per l'avanzamento dei quadri della Guardia di finanza a quelle sancite dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137 per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito – Arma dei carabinieri –, tenendo conto delle modificazioni successivamente intervenute.

Lo schema di disegno di legge consta di 10 articoli ed è corredato di due tabelle.

L'articolo 1 riafferma il principio, già enunciato dalla normativa vigente, che agli ufficiali della Guardia di finanza si applicano, quanto all'avanzamento, le disposizioni stabilite per gli ufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, ed è rivolto a recepire il sistema dell'avanzamento normalizzato di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, con gli adeguamenti che, nel tempo, ne hanno perfezionato la meccanica, assicurandone la funzionalità.

Per ragioni di sistematica, col capoverso dello stesso articolo è precisato che l'avanzamento del maestro direttore di banda e quello degli ufficiali del ruolo speciale transitorio continuano ad essere regolati dalle speciali norme in vigore e che la legge non si applica altresì agli ufficiali, già appartenenti al Corpo della guardia di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

L'articolo 2 dà nuova e più adeguata formulazione alla norma, anche essa già esistente, contenuta nell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089 che conferisce al Ministro delle finanze, in materia di avanzamento degli ufficiali, le attribuzioni che sono devolute dalla legge al Ministro della difesa per gli ufficiali delle tre Forze armate.

L'articolo 3 contiene un richiamo alle due tabelle allegate che riproducono quelle annesse alla legge d'avanzamento dell'Esercito.

In particolare:

la tabella n. 1 è la trasposizione della tabella n. 1 relativa all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (Arma dei carabinieri) annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622 ed è stata compilata tenendo conto del rapporto esistente fra i volumi organici del ruolo degli ufficiali della Guardia di finanza e dell'Arma. Eccezionalmente ed in via del tutto transitoria, in ciascuno degli anni 1967 e 1968, per l'avanzamento ai gradi di generale di divisione, generale di brigata e di colonnello, il numero delle promozioni è fissato in rapporto ai posti che si renderanno effettivamente vacanti nell'organico;

la tabella n. 2 prevede i vantaggi di carriera, fra i quali è compreso quello che può essere acquisito dai capitani mediante esame ai sensi dell'articolo 5.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 7 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, quale risulta dopo la modificazione apportatavi dall'articolo 22 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, che ridusse il numero dei membri della commissione ordinaria di avanzamento a 6: due di diritto (il Comandante generale e il Comandante in seconda) e quattro di nomina ministeriale, da prescegliersi fra gli ufficiali generali e i colonnelli.

L'innovazione, se da un lato ha snellito – invero in modeste proporzioni – il funzionamento della commissione, dall'altro ha determinato un inconveniente che appare più grave di quello che si intendeva eliminare. Posto, infatti, che in ogni valutazione la diretta conoscenza dei valutandi da parte dei giudicanti ha innegabile peso, se ne trae come conseguenza che i meriti o i demeriti di un ufficiale possono, in ragione della presenza del proprio comandante di Zona nel collegio, essere meglio esaminati rispetto a quelli di altro ufficiale non conosciuto personalmente da alcun membro della commissione.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno variare la composizione della commissione ordinaria di avanzamento includendovi tutti i generali comandanti delle Zone, delle Scuole e dell'Accademia.

L'articolo 5 istituisce un vantaggio di carriera che può essere acquisito dai capitani esclusivamente attraverso apposito esame.

Al presente sono previsti per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza dalla tabella n. 3 annessa alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, soltanto vantaggi di carriera dello stesso tipo di quelli stabiliti per l'Esercito e quindi attinenti principalmente alla preparazione militare (frequenza del corso superiore di Stato Maggiore).

Dopo la soppressione del corso di perfezionamento intervenuta con l'articolo 21 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, la tabella n. 3 annessa alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089 non prevede quindi vantaggi di carriera riferiti alla preparazione tecnico-professionale che è di speciale importanza, date le particolari mansioni svolte dagli ufficiali del Corpo che, accanto ad adeguate cognizioni militari, richiedono salda preparazione giuridico-economica.

Da qui la necessità di provvedere a colmare tale lacuna, offrendo ai quadri l'incentivo ad estendere e perfezionare la propria preparazione nel campo professionale, al fine di conseguire un vantaggio di carriera almeno pari a quello attribuito per la frequenza dei corsi della Scuola di guerra.

È sembrato opportuno collocare detto vantaggio di carriera nel grado di capitano, come quello nel quale l'ufficiale – ormai sufficientemente maturo e sperimentato – viene sottoposto alla prima, severa selezione per la promozione al grado superiore che comporta diversità di attribuzioni e maggiori responsabilità.

Poiché l'ammissione all'esame richiede già una rigorosa selezione ed il superamento della prova conferma il possesso in modo spiccato della attitudine alle funzioni del grado superiore, equo è sembrato dispensare i capitani che abbiano conseguito il vantaggio di carriera dalla frequenza del corso superiore d'istituto che è prescritto per l'avanzamento al grado di maggiore.

Peraltro, una disposizione in tal senso è già applicata nell'Esercito rispetto ai capitani i quali abbiano superato il corso superiore di Stato Maggiore.

Gli articoli 6, 7 e 8 contengono disposizioni di carattere transitorio che sono intese a regolare il trapasso dalla precedente alla nuova normativa.

L'articolo 9 prevede l'abrogazione d'ogni altra norma di legge recante disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, eccezion fatta per quelle di carattere particolare e per ufficiali appartenenti a speciali ruoli, richiamate nell'articolo 1.

L'articolo 10 indica l'onere derivante dall'applicazione del provvedimento e specifica i mezzi di copertura.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

Dette disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente, la legge 13 luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209. Non si applicano altresì agli ufficiali provenienti dal Corpo della Guardia di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

ART. 2.

Sono conferite al Ministro delle finanze, in materia di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, le attribuzioni devolute al Ministro della difesa per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

ART. 3.

Le tabelle n. 1 e 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, si intendono sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza delle disposizioni di legge che vi fanno riferimento, dalle tabelle n. 1 e 2 allegate alla presente legge.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato Maggiore del comando generale della Guardia di finanza è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

ART. 4.

Esprimono giudizi sull'avanzamento: la commissione superiore di avanzamento e la commissione ordinaria d'avanzamento.

La commissione superiore di avanzamento è composta dal generale di corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dai generali di divisione della Guardia di finanza.

La commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa è composta dal generale di corpo d'ar-

mata comandante generale, che la presiede, dal generale di divisione comandante in seconda e dai generali comandanti di zona, delle scuole e dell'accademia.

ART. 5.

Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento di un vantaggio di carriera i capitani che ne facciano domanda, purché:

siano compresi nella prima metà dell'organico del proprio grado, al 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda;

abbiano compiuto, alla data anzidetta, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge;

ne siano giudicati meritevoli per spiccate qualità complessive e per eccellenti precedenti di carriera.

Sulla domanda esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di corpo, e decide la commissione ordinaria d'avanzamento.

I capitani che superino gli esami sono dispensati dall'obbligo di frequentare il corso superiore d'istituto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 6.

I quadri di avanzamento riferibili all'anno in cui entrerà in vigore la presente legge sono formati con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e successive modificazioni. Essi hanno efficacia fino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono.

Per la promozione degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento anzidetti si osservano le norme precedentemente in vigore.

Le valutazioni per la formazione dei successivi quadri di avanzamento sono effettuate con l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge. Le valutazioni eventualmente già effettuate per gli anzidetti quadri di avanzamento sono annullate.

ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge le aliquote di ruolo dei colonnelli, dei tenenti colonnelli e dei capitani da valutare per l'avanzamento comprenderanno esclusivamente:

gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro;

gli ufficiali non valutati precedentemente per cause impeditive che siano poi cessate ai sensi degli articoli 49 e seguenti della legge 12 novembre 1955, n. 1137, purché risultino più anziani di un parigrado già valutato;

gli ufficiali nei cui confronti si debba rinnovare il giudizio di avanzamento.

ART. 8.

Gli ufficiali già valutati ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, giudicati idonei e non iscritti in quadro di avanzamento hanno diritto ad esser valutati per la promozione al grado superiore almeno tre volte a partire dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che non siano frattanto raggiunti dai limiti di età. Nondimeno, per i primi tre anni di applicazione della presente legge, quelli fra detti ufficiali collocati in soprannumero agli organici che siano già stati comunque valutati per almeno tre volte sono collocati a domanda nella posizione di « a disposizione » con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del loro collocamento in soprannumero.

ART. 9.

Salvo quanto è previsto dal secondo comma dell'articolo 1 e dal primo e dal secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

ART. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 16.000.000, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1207 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA N. 1.

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
Gen. di divisione	—	—	3	—	—
Gen. di brigata .	scelta	1 anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o comando equipollente.	10	3 in 4 anni (*b*) (*c*)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati (*d*).
Colonnello . . .	scelta	1 anno di comando di legione o di scuola o comando equipollente.	30	3 o 2 (*e*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*f*).
Ten. Colonnello .	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali.	130	6 (*g*)	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*f*).
Maggiore . . .	anzianità	—	140	—	—
Capitano . . .	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali; superare il corso superiore d'istituto (*h*).	400	25 o 24 (*i*)	1/21 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (*f*).
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuti in parte nel grado di sottotenente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali.	500	—	—
Sottotenente . .	anzianità	Superare il corso di applicazione (*l*).			

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(*b*) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
(*c*) Dal 1968 ciclo di 4 anni: una promozione nel primo, nel secondo e nel terzo anno, nessuna promozione nel quarto anno.
Per l'anno 1967 le promozioni sono 2.
(*d*) Per le promozioni del 1967 un terzo dei generali di brigata non ancora valutati.
(*e*) Dal 1968 ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo e nel terzo anno, due promozioni nel secondo e nel quarto anno.
Per l'anno 1967 le promozioni sono 5.
(*f*) Per le promozioni del 1967 il numero degli ufficiali da ammettere a valutazione è determinato secondo il disposto dell'articolo 7 della legge.
(*g*) Per gli anni 1967 e 1968 il numero delle promozioni è rispettivamente di 10 e di 9.
(*h*) Sono dispensati dalla frequenza del corso superiore d'istituto i capitani che hanno superato l'apposito esame per conseguire il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge.
(*i*) Dal 1967 ciclo di 2 anni: 25 promozioni nel primo anno, 24 promozioni nel secondo anno.
(*l*) Solo per i provenienti dell'accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA N. 2.

Vantaggi di carriera per gli ufficiali in servizio permanente.

TITOLO per conseguire il vantaggio di carriera	ALIQUOTE DI ORGANICO PER GRADI (1)	
	Capitano	Maggiore
1°) Avere superato apposito esame	1/10 dell'organico del grado.	—
2°) Corso superiore di Stato Maggiore – Avere superato il corso	1/15 dell'organico del grado.	1/10 dell'organico del grado.

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.